

su gli Animali tradotti in Verona, pure si fanno lecito di vendere le Carni di qualunque specie uno, o anche due Soldi alla Libbra di più del prezzo fissato dal Calamiere per le Carni, che si vendono ne' Posti delle Pubbliche Beccherie, le quali sono Carni, quanto sia a quelle di Manzo, o di Bo- vi di Ungheria, e Germania, o nostrali di buona qualità; Ed avendosi in riflesso, che primo de' successi politici cambiamenti sole- vano le Carni essere vendute nelle Terre, e Ville del Distretto almeno un Soldo alla Libbra meno del Calamiere pro tempore vi- gente nella Città, sia però, e s' intenda pre- scritta alli Venditori delle Carni nelle Ter- re, e Ville del Distretto la misura del prez- zo, che potranno esiggere, ad un Soldo per ogni Libbra di Carne meno del Calamiere corrente per le Carni, che si vendono in Città nelle Pubbliche Beccherie, sotto l' al- ternativa penale di Ducati dieci dal grosso, che dovranno subire ad ogni loro scoperta contraffazione.

Resta l' esecuzione delle presenti discipline in ogni più efficace modo raccomandata alli Spettabili Cavalieri di Comun, & alli Vi- carj, e Giurisdicenti delle Terre, e Ville del Distretto nelle parti che rispettivamente li riguardano, dovendo a tal effetto essere le medesime date alla Stampa, e trasinesse a chi n' incombe l' osservanza, accoppiandovi

an-